



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.1995

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 23.12.2002

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 9.1.2003 al 24.1.2003

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 6.2.2003 al 21.2.2003

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.04.2014

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 24.04.2014 al 09.05.2014

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 10.05.2014 al 09.06.2014

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto

Il presente regolamento è compilato in conformità delle disposizioni di cui al titolo VI del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 e del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 – Competenze

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del

Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministero per la Sanità e dell'autorità giudiziaria. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente per territorio, l'addetto agli impianti cimiteriali e gli Uffici comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. vigila, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990, copia del presente regolamento ed elenco campi in scadenza nell'anno.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 5 - Depositi d'osservazione ed obitori

Si da atto che il Comune non dispone di locali idonei per il deposito di osservazione né per l'obitorio e, conseguentemente si avvale degli appositi locali istituiti presso gli istituti sanitari.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 6 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

La salma, prima di essere collocata nel feretro, deve essere vestita od almeno decentemente avvolta in un lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato

dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 7 - Verifica e chiusura dei feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui all'art. 8.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc:);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. N. 285/90;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 34, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate,

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. N. 285/90;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli artt: 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'U.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego del feretro in materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.

ARTICOLO 9 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 10 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà

lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 11 - Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 12 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ARTICOLO 13 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 17 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 14 - Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della

Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 15 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica Dell'U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 7.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del Comune, essere trasportate direttamente al

cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 18 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 19 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

ARTICOLO 20 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

ARTICOLO 21 - Rimessa delle auto funebri e sosta di auto funebri di passaggio

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio.

CAPO IV CIMITERI

ARTICOLO 22 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U.LL.SS. R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- Padulle
- Sala
- Bonconvento
- Bagno di Piano.

ARTICOLO 23 - Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 24 - Ammissioni al cimitero *

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

A) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune;

B) le salme delle persone che ovunque decedute:

a) avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza;

b) pur non avendo tale residenza, abbiano già tumulata nei cimiteri del Comune, la salma di uno dei seguenti congiunti: padre, madre, coniuge, convivente, fratello, sorella, figlio;

c) abbiano avuto la residenza del Comune o che al momento della morte siano coniugati a persone che già erano state residenti a Sala;

d) abbiano già la residenza nel Comune o sia in corso di acquisizione da parte di uno dei seguenti congiunti: padre, madre, coniuge, convivente, fratello, sorella, figlio.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

E' ammessa la concessione dei loculi sia in presenza di salma che in riserva a coloro che rientrano nei suddetti casi, con le modalità previste al successivo art. 46.

E' consentita la concessione di ossari per la collocazione di resti mortali o di ceneri, anche in riserva accertando però l'esistenza dei requisiti di cui sopra.

Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, limitatamente ai punti b) voce "conviventi" e

punto d) voce "residenza in corso di acquisizione", il diritto di seppellimento della salma o di concessione in riserva, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ai fini del presente articolo si precisa che l'elencazione degli aventi diritto è tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva.

** modificato con delibera C. C. n. 97 del 23/12/2002*

Art. 25 – Costruzione e ampliamento dei cimiteri: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria

I progetti per la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dall'art. 55 del D.P.R. 285/90. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 56 e seguenti del sopraccitato D.P.R.

Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) loculi individuali;
- c) cellette ossario individuali;
- d) ossario comune;
- e) nicchie cinerarie;
- f) cinerario comune;
- g) campo per dispersione ceneri.

Le caratteristiche del suolo per i campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90. I diversi tipi di costruzioni devono essere, per quanto attiene le caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/90.

CAPO VI INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 26 - Inumazione

Le sepolture per inumazione della durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, vengono assegnate per le salme di cui all'art. 24.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

- a) per persone di oltre i 10 anni di età: lunghezza al fondo m. 2,20 larghezza m. 0,80;
- b) per i minori degli anni 10 di età: lunghezza al fondo m. 1,50 larghezza m. 0,50.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura rispetto e decenza: L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od altro mezzo meccanico sicuro. Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie, poi diligentemente compressa.

ARTICOLO 27 - Campi per inumazione

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri come prescritto dall'art. 69 del D.P.R. 285/90. Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuite in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 28 - Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Sulle fosse si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto indicato espressamente nel presente regolamento, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ARTICOLO 29 - Tumulazione*

Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie -loculi, ossari o nicchie cinerarie - costruite dal Comune per conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

E' consentita, entro i limiti di cui all'art. 24, la tumulazione di salme unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata dai piani regolatori, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, la cui quietanza dovrà essere esibita agli uffici comunali. Per quanto attiene le modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

La tumulazione di cassette di resti mortali o di urne cinerarie, può avvenire unicamente, accertando sempre il possesso dei requisiti di concessione di cui all'art. 24, rispettivamente in ossari e/o nicchie cinerarie (se ed in quanto esistenti)

appositamente costruiti dal Comune.

Quando le dimensioni del loculo lo consentono possono essere tumulate nello stesso loculo, oltre al feretro, anche cassetta ossario o urna cineraria di famigliari aventi diritto alla sepoltura nel Comune, a condizione che queste non siano sovrapposte al feretro e sia sempre garantito il libero accesso al feretro stesso.

Detta tumulazione di cassetta ossario o urna cineraria può avvenire unicamente in concomitanza o anteriormente alla tumulazione del feretro.

Con decorrenza dalle tumulazioni effettuate dalla data dell'1/01/2003, si potranno tumulare resti o ceneri successivamente al feretro, ma solo a condizione che al momento della sepoltura della salma, il loculo venga chiuso a filo della bara, lasciando all'esterno (fra la chiusura e la lapide) lo spazio per la cassetta ossario o urna cineraria.

Non possono essere concessi loculi per la tumulazione di soli resti mortali o ceneri.

** modificato con delibera C.C. 97 del 23/12/2002*

ARTICOLO 30 - Tumulazioni provvisorie

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare, qualora i parenti del defunto individuino un concessionario disponibile, la concessione del diritto d'uso di un loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

In tal caso la cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile fino a quando nuovi loculi non saranno disponibili all'interno del cimitero.

Il concessionario provvisorio dovrà, non appena saranno disponibili i nuovi loculi, provvedere a tutto quanto necessario per liberare il loculo temporaneo.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 31 - Esumazioni *

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

■ Le esumazioni ordinarie si hanno quando, decorso il decennio di seppellimento:

1. il Comune dispone la raccolta dei resti mortali per scavare di nuovo le fosse per dar luogo ad altri seppellimenti;
2. I famigliari chiedono l'esumazione per tumulare i resti in cassetta ossario;

■ Le esumazioni straordinarie si hanno, allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, comunque entro i 10 anni, le salme vengono disseppellite:

- a) per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- b) previa autorizzazione del Sindaco, su parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., a richiesta dei famigliari, per trasportare le salme in altra sepoltura o per cremarle, sempre che non siano trascorsi più di sei mesi dal seppellimento.

Nessun tipo di esumazione può essere effettuata nei periodi da Maggio a Settembre compresi, salvo il caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

Alle esumazioni straordinarie deve assistere il dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. o personale tecnico da lui delegato.

** modificato con delibera C.C. 97 del 23/12/2002*

ARTICOLO 32 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e sono eseguite dai custodi-necrofori del cimitero sotto la loro responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione, ovvero nel più lungo periodo in caso che le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.

In casi di necessità i lavori di esumazione possono essere appaltati a ditte specializzate, con delibera dell'organo comunale competente, sotto la sorveglianza del personale addetto alla manutenzione.

I parenti o altre persone interessate, avvertiti con apposito avviso esposto, con congruo anticipo, all'ingresso del cimitero e con apposite paline recanti l'avviso di scadenza collocate sui campi, potranno assistervi.

ARTICOLO 33 - Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'Autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno, o nel periodo ottobre-aprile e comunque non oltre sei mesi dal decesso, dietro autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole dell'U.S.L., su domanda dei famigliari per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie dovranno avvenire alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Qualora il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. o il personale tecnico da lui delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

ARTICOLO 34 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione del loculo a tempo determinato.

Le operazioni di estumulazione ordinaria sono regolate dal Sindaco e vengono eseguite a cura dei custodi del cimitero sotto la loro responsabilità allo scadere del periodo di concessione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, devono essere inumate praticando prima una opportuna tagliatura della cassa metallica del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo, e in qualsiasi mese dell'anno salvo i casi di morte per malattia infettiva contagiosa per cui vale il disposto di cui al 3° comma dell'art. 33, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. o il personale tecnico da lui delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro con cassa metallica.

Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di cui al presente articolo opportunamente coordinate con quelle di cui all'art. 47.

ARTICOLO 35 - Operazioni vietate

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Al termine della concessione, se è possibile si effettua la raccolta delle sole ossa e la loro collocazione nelle apposite cassette per resti mortali in zinco rispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Non è possibile procedere a riduzioni di salme collocate in loculi perpetui prima che siano trascorsi almeno 40 anni dalla tumulazione e salvo quanto previsto al successivo art. 48.

ARTICOLO 36 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento *

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie disposte dal comune, vengono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto, questa è subordinata al pagamento dei diritti in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa.

Sono altresì sottoposte al pagamento della prevista tariffa, le esumazioni ed estumulazioni ordinarie eseguite su richiesta dei famigliari dei defunti.

** modificato con delibera C.C. 97 del 23/12/2002*

ARTICOLO 37 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccogliere e deporle negli ossari a pagamento, posti entro il cimitero comunale ed avuti in concessione, o in cimitero di altro Comune dietro presentazione di regolare contratto di concessione da parte di detto Ente.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte

dall'art. 36 del D.P.R 285/90.

ARTICOLO 38 - Incenerimento materiali

Gli avanzi degli indumenti, feretri e tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 815 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ARTICOLO 39 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti d'ufficio.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile d'ufficio il quale provvedere a restituirli alla famiglia che ne ha interesse di successione se questa sarà chiaramente individuata, o comunque, a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Ogni atto di appropriazione indebita verrà penalmente perseguito.

ARTICOLO 40 - Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie a tempo determinato, i materiali e le opere (lapidi, cippi, ecc.) passano a disposizione del Comune per essere distrutte. Solamente le statue e gli ornamenti possono essere mantenuti e collocati all'interno dell'area cimiteriale o restituiti agli eredi aventi diritto che ne facciano richiesta scritta.

CAPO VIII CREMAZIONE

ARTICOLO 41 - Crematorio

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 42 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 43 - Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, se ed in quanto disponibile presso il cimitero, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in cellette ossario o in loculo nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 29.

CAPO IX CONCESSIONI

ARTICOLO 44 - Tipologia delle sepolture

Il Comune pone a disposizione dei privati mediante concessione in uso, loculi individuali e cellette ossario individuali costruiti dal Comune stesso. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario adottato con deliberazione della Giunta Comunale. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

ARTICOLO 45 - Durata delle concessioni

Le concessioni di loculi individuali e di cellette ossario sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90. La durata è fissata :

- a) in anni 30, 40 o 60, rinnovabili a scadenza, sia in presenza di salma che in riserva, per i loculi individuali;
- b) in anni 99 per le cellette ossario individuali.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile da parte del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

Le concessioni rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del D.P.R. 285/90, conservano la loro originaria scadenza.

La sepoltura individuale è vincolata alla salma indicata nella concessione e può essere rinnovata dai famigliari di cui all'art. 24, ma non trasferita a terzi.

Il rinnovo della concessione potrà essere accordato per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

ARTICOLO 46 - Modalità di concessione

Per ottenere la concessione di loculi e ossari l'interessato dovrà produrre regolare istanza in bollo al Sindaco con l'indicazione della sepoltura desiderata (Cimitero, numero, fila) delle generalità, data e luogo di morte della salma da tumularsi o le generalità per le concessioni in riserva.

Le richieste di concessione sono accolte secondo l'ordine di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune.

La concessione è subordinata al pagamento del prezzo in tariffa con i rispettivi diritti accessori presso la Tesoreria Comunale e si farà constare da apposito contratto le cui spese di bollo, tassa, eventuale registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario.

Per le concessioni si osservano le seguenti priorità:

- a) tumulazione di salma
- b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri (art. 30)
- c) concessione a persone viventi per futura tumulazione (concessioni in riserva)
- d) traslazione di salma a richiesta dei concessionari.

In occasione di ogni ampliamento dei cimiteri deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi, pari ad 1/3 del lotto di loculi costruito, per le richieste di cui al punto a). Le concessioni per future tumulazioni (concessioni in riserva) sono date, compatibilmente con la disponibilità di loculi riferita ai 2/3 del lotto costruito, solo a favore di richiedenti di età superiore a 65 anni e sempre per un massimo di due loculi (marito e moglie e/o convivente).

In concomitanza con il decesso di uno dei coniugi o convivente, il coniuge o convivente superstite, indipendentemente dall'età, può ottenere la concessione in riserva di un secondo loculo per se stesso. La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Non può essere fatta concessione a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 47 - Trasferimenti di salme all'interno del cimitero

Il trasferimento di salme all'interno del cimitero avviene nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto prescritto dal presente regolamento e può essere richiesto solamente da parte degli eredi ed è consentito unicamente per abbinare in loculi contigui coniugi o conviventi, con l'osservanza delle modalità di concessione di cui al precedente art. 46.

Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato che ritorna di pieno e libero possesso del Comune con rimborso come al successivo art 50.

ARTICOLO 48 - Uso dei loculi individuali in concessione perpetua

Salvo quanto già previsto dall'articolo 45 per i loculi in concessione a tempo determinato, l'uso dei loculi individuali in concessione perpetua (sussistenti prima dell'entrata in vigore del DPR 803/85) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia come individuata dal presente articolo, salvo particolari limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

Il loculo in concessione perpetua può essere riutilizzato per la tumulazione di una salma avente diritto, quando siano decorsi 40 anni dalla data della precedente tumulazione e previa estumulazione della salma ivi collocata nel rispetto delle disposizioni previste dall'alt. 34.

Le operazioni di estumulazione e di tumulazione conseguenti sono sottoposte al pagamento delle relative somme previste in tariffa.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

■ dal coniuge, dagli ascendenti del concessionario, dai discendenti in linea retta fino al 2° grado e coniugi di questi. Il titolare della concessione, può autorizzare di volta in volta l'utilizzo del loculo da parte dei Fratelli e/o sorelle, con apposita dichiarazione da presentare all'ufficio di polizia mortuaria, (modifica approvata con Del. N. 30 C.C. del 05/06/2001).

Nel caso di più concessionari la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta da tutti i concessionari con apposita dichiarazione sottoscritta.

Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

ARTICOLO 49 – Subentri

In caso di decesso del concessionario di un loculo in concessione perpetua, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 48 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 48, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 48, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

ARTICOLO - 50 Rinuncia

La rinuncia alla concessione è ammessa quando il loculo non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altra sede.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi diritto, rinuncianti, il rimborso determinato come segue:

- il 50% del corrispettivo pagato al Comune all'atto della concessione maggiorato di una somma pari a 1/40 o a 1/60 (1/30 o 1/90 per le concessioni in essere per tale durata) del residuo 50% pagato all'atto della concessione per ogni anno intero, o frazione superiore a sei mesi, di residua durata della concessione.

Esempio:

Rinuncia ad un loculo in concessione per anni 60 pagato all'atto della concessione

£. 1.000.000 e utilizzato per anni 35:

1) 50% di £ 1.000.000-	£. 500.000	+
2) Maggiorazione annua per ogni anno mancante al termine della concessione (anni 60-35= anni 25)	£. 208.325	=
Importo totale da rimborsare	£. 708.325	

In caso di rinuncia ad un loculo in concessione perpetua verrà corrisposto agli aventi diritto di cui all'art. 48, una somma pari all'80% del canone di concessione previsto per la durata massima, vigente al momento della rinuncia.

ARTICOLO 51 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 45. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ARTICOLO 52 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Sindaco, previa regolare diffida, in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

ARTICOLO 53 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO X

POLIZIA E GESTIONE DEI CIMITERI

ARTICOLO - 54 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

ARTICOLO 55 - Divieti di ingresso

E' vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;

- b) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;
- e) agli animali, anche di piccola taglia e pur se tenuti al guinzaglio.

ARTICOLO 56 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei definiti.

Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente comunicate.

ARTICOLO 57 - Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero, né il transito di biciclette o altri velocipedi.

E' consentito unicamente il transito dei veicoli per servizio di onoranze funebri per il tempo e percorso necessari alla destinazione del feretro, accompagnato dal custode responsabile il quale ne indica i percorsi e gli orari.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

E' consentito, previa autorizzazione del servizio di custodia, il transito di veicoli per realizzazione di opere murarie o servizi di manutenzione all'interno del cimitero.

Il personale di servizio dispone di propri mezzi contraddistinti dall'emblema del Comune.

ARTICOLO 58 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti, cesti od involti salvo che contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, operazioni funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente

autorizzati;
o) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 59 - Epigrafi e lapidi *

La scelta della lapide e il tipo di marmo è a discrezione dei famigliari dei defunti, purché conformi al decoro dei cimiteri ed alle consuetudini in essere.
Nei loculi e negli ossari la lapide non deve sporgere dal filo del muro.
Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e potrà contenere anche eventuali e decorose espressioni brevi.
Gli ornamenti dovranno essere contenuti entro l'inquadratura della lapide.
Per applicare la luce votiva è necessario presentare istanza al Comune e le spese di allacciamento e canone sono a carico del richiedente.
Le lapidi ed i monumenti funebri non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio.
Il montaggio delle lapidi dovrà avvenire a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'addetto alla vigilanza del cimitero.
Le spese di manutenzione delle tombe, loculi o ossari sono a carico dei privati concessionari.

** modificato con delibera C.C. 97 del 23/12/2002*

ARTICOLO 60 - Fiori, piante e materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi i copritomba, ecc, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
Non è consentito deporre piante o altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide di loculi od ossari, sui marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.
Il materiale collocato verrà rimosso dal personale di custodia e depositato presso il magazzino del cimitero dove i proprietari potranno ritirarlo entro 30 giorni.
Decorso detto termine il personale disporrà per il loro smaltimento mediante distruzione.
Sulle tombe nei campi comuni per inumazione è consentita la collocazione di piante di piccole dimensioni che verranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio.

ARTICOLO 61 - Imprese e lavori privati

Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto

autorizzazione dai competenti uffici comunali.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

ARTICOLO 62 - Servizi riservati al Comune

Sono riservati al Comune i servizi di cui all'art. 23, nonché il servizio di apertura e chiusura di loculi e ossari, escavazione di fosse per inumazione verso pagamento delle tariffe in vigore.

ARTICOLO 63 - Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private

Nell'eventualità che i concessionari non ottemperino all'obbligo di mantenere, a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti in loro possesso, il Sindaco, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico comunale competente, potrà ordinare ai concessionari l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

In caso di infiltrazioni provenienti da un loculo i famigliari avvisati, dovranno provvedere ad un nuovo avvolgimento in zinco della bara, al pagamento delle relative tariffe di apertura e chiusura loculo, al montaggio della lapide, nonché a tutte le prescrizioni igieniche richieste dal competente ufficio comunale su segnalazione del personale di custodia e del responsabile del servizio igiene pubblica dell'U.S.L.

ARTICOLO 64 - Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali

Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento in relazione all'aumento dei costi di costruzione e di gestione.

Tali tariffe sono messe a disposizione del pubblico presso il competente ufficio comunale.

Il pagamento delle tariffe ed oneri accessori deve essere effettuato presso la tesoreria comunale entro il termine fissato dall'Ufficio.

CAPO XI

PERSONALE DEL CIMITERO

ARTICOLO 65 - Compiti e funzioni

L'addetto agli impianti cimiteriali è incaricato e come tale responsabile, della manutenzione dei Cimiteri nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90; ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco di cui all'art. 23 del D.P.R. medesimo che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- provvede alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazioni o tumulazioni e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni,

le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, etc. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;

- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del D.P.R. 285/90;
- durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo, al termine ad una accurata pulizia;
- sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- custodisce le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti al servizio del cimitero stesso;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- non può in alcun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- deve astenersi dal fare pubblicità a favore di ditte specializzate per lavori da compiersi nei cimiteri;
- è responsabile del buon andamento dei cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 65/bis - Disposizioni generali *

Chi presenta al comune una richiesta per qualsiasi operazione cimiteriale (inumazione, traslazione, esumazione, riduzione, trasferimento di salme o resti in altri cimiteri del comune o di altri comuni, rinuncia loculi, ecc), si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati all'operazione stessa.

In caso di contestazioni l'amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

** (art. approvato con del. n. 97/CC del 23/12/2002)*

ARTICOLO 66 - Norme di rinvio

Per quanto non fosse contemplato nel presente regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ARTICOLO 67 - Abrogazione di precedenti disposizioni

E' abrogato il regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con deliberazione n. 51/CC del 6.6.1977, nonché le successive deliberazioni di modifica.

E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Rimangono fino a nuovo aggiornamento le tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali in vigore, che verranno successivamente aggiornate con le modalità di cui all'art. 64 del presente regolamento.

ARTICOLO 68 - Concessioni precedenti

Le concessioni cimiteriali anteriori alla entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro scadenza e validità, adeguandosi alle nuove disposizioni per quanto concerne la disciplina.

ARTICOLO 69 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla scadenza della pubblicazione all'albo, dopo l'intervenuta approvazione.

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - oggetto
- Art. 2 - competenze
- Art. 3 - responsabilità
- Art. 4 - atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 5 - depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Art. 6 - deposizione della salma nel feretro
- Art. 7 - verifica e chiusura dei feretri
- Art. 8 - feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 9 - piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 10 - modalità del trasporto e percorso
- Art. 11 - trasporti funebri
- Art. 12 - orario dei trasporti
- Art. 13 - norme generali per i trasporti
- Art. 14 - riti religiosi
- Art. 15 - trasferimento di salme senza funerale
- Art. 16 - morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 17 - trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 18 - trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Art. 19- trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 20 - trasporto di ceneri e resti
- Art. 21 - rimessa delle autofunebri e sosta di autofunebri di passaggio

CAPO V - CIMITERI

Art. 22 - elenco dei cimiteri

Art. 23 - disposizioni generali - vigilanza

Art. 24 - ammissione nel cimitero

Art. 25 - costruzione e ampliamento dei cimiteri progetti, studio tecnico, relazione sanitaria

CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 - inumazione

Art. 27 - campi per inumazione

Art. 28 - cippo

Art. 29 - tumulazione

Art. 30 - tumulazioni provvisorie

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31 - esumazioni

Art. 32 - esumazioni ordinarie

Art. 33 - esumazioni straordinarie

Art. 34 - estumulazioni

Art. 35 - operazioni vietate

Art. 36 - esumazioni e estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 37 - raccolta delle ossa

Art. 38 - incenerimento materiali

Art. 39 - oggetti da recuperare

Art. 40 - disponibilità dei materiali

CAPO VIII - CREMAZIONE

Art. 41 - crematorio

Art. 42 - modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

Art. 43 - urne cinerarie

CAPO IX - CONCESSIONI

Art. 44 - tipologie delle sepolture

Art. 45 - durata delle concessioni

Art. 46 - modalità di concessione

Art. 47 - trasferimenti di salme all'interno del cimitero

Art. 48 - uso dei loculi in concessione perpetua

Art. 49 - subentri

Art. 50 - rinuncia

Art. 51 - revoca

Art. 52 - decadenza

Art. 53 - estinzione

CAPO X - POLIZIA E GESTIONE DEI CIMITERI

Art. 54 - orario

Art. 55 - divieti di ingresso

Art. 56 - riti funebri

Art. 57 - circolazione dei veicoli

Art. 58 - divieti speciali

Art. 59 - epigrafi e lapidi

Art. 60 - fiori, piante e materiali ornamentali

Art. 61 - imprese e lavori privati

Art. 62 - servizi riservati al Comune

Art. 63 - lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private

Art. 64 - tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali

CAPO XI - PERSONALE DEL CIMITERO

Art. 65 - compiti e funzioni

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 65/bis disposizioni generali

Art. 66 - norme di rinvio

Art. 67 - abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 68 - concessioni precedenti

Art. 69 - entrata in vigore